

Legge Provinciale 03/04/2009, n. 4

“Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 15 del 07/04/2009, I Suppl. Ord.]

Art. 21

(Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7

‘Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)

1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole:
“o con altre modalità previste dall’ordinamento per la gestione dei servizi pubblici locali”.

2. Dopo l’articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008 è aggiunto il seguente:

“Art. 14 bis

Disposizioni di prima applicazione

1. Le ceneri derivanti da cremazione della salma avvenuta prima della data di entrata in vigore di questa legge possono in ogni caso essere disperse accertata la volontà del defunto espressa anche attraverso manifestazioni di volontà diverse da quelle indicate dal comma 1 dell’articolo 5 e che non rivestono forma scritta.”